



Le novità in ambito di:

- ✦ legislazione
- ✦ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1100 della Commissione del 5 giugno 2023, che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina
- ❖ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 2023/C 198/08
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 della Commissione del 7 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
- ❖ Decisione (UE) 2023/1323 del Consiglio del 27 giugno 2023 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione del 26 giugno 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
- ❖ UNIONE EUROPEA: XI PACCHETTO SANZIONI RUSSIA, 23 GIUGNO 2023
Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio - Modifica regolamento (UE) n. 833/2014;
Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio - Modifica regolamento (UE) n. 269/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio Attuazione regolamento (UE) n. 269/2014;
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

 Settore doganale

- ❖ Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio
- ❖ Comunicato stampa Commissione Europea: UE-Kenya: conclusi i negoziati per un ambizioso APE con accento sulla sostenibilità
- ❖ Nota informativa Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23
- ❖ Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: Modifica Decreto legislativo n. 221/2017, con importanti variazioni in materia di Dual Use e misure restrittive dell'Unione Europea
- ❖ MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 9 giugno 2023 - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2023/277
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 7 giugno 2023 - Convenzione tra ADM-FEDERVINI e Consorzio di tutela del Vermouth di Torino
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 08 giugno 2023 - Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di avvio del nuovo sistema
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 giugno 2023 - Avvio del sistema Rex con la Repubblica delle Seychelles - Prove dell'origine valide per l'importazione di prodotti nell'UE originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 1° Luglio 2023
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28 giugno 2023 - Credito Doganale Triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2023 - Integrazione in TARIC misure di controllo sui prodotti fitosanitari
- ❖ Corte europea di Giustizia - Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 8 giugno 2023 - Causa C-640/21 - Modifica del quantitativo delle merci della dichiarazione doganale dopo la concessione dello svincolo

Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 15 del 9 giugno 2023 - Accise sui prodotti energetici. Prosecuzione transitoria delle attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell'autorizzazione
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 354468 del 26/06/2023- Benefici per il gasolio da autotrazione, pubblicato pacchetto software relativo al secondo trimestre 2023



Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Il regolamento in trattazione proroga di un ulteriore anno, fino al giugno 2024, la sospensione di tutti i dazi doganali, i contingenti e le misure di difesa commerciale sulle esportazioni ucraine verso l'Unione europea, con l'obiettivo di aiutare l'Ucraina a mantenere la stabilità delle sue relazioni commerciali con l'UE contribuendo al funzionamento della sua economia, nel contesto difficile che il paese sta affrontando.

Il regolamento prevede:

- la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli, prevedendo altresì l'importazione di tali prodotti senza applicazione di dazi doganali;
- la sospensione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I-A dell'accordo di associazione, i cui prodotti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale;
- l'esenzione dai dazi antidumping sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina, che non saranno riscossi nemmeno dopo la scadenza del regolamento;
- la sospensione dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/2478 (vigilanza preventiva e misure salvaguardia), per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Le misure sono subordinate al rispetto, da parte dell'Ucraina, delle condizioni per la concessione dei benefici previste dall'accordo di associazione e possono essere sospese dall'Unione laddove l'Ucraina non rispetti i principi generali di tale accordo.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del regolamento e dell'[Avviso dell'8 giugno 2023](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1100 della Commissione del 5 giugno 2023, che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina

Il regolamento (UE) 2023/1100 prevede, all'articolo 1, che l'immissione in libera pratica e l'assoggettamento ai regimi di deposito doganale, zona franca o perfezionamento attivo dei prodotti elencati nell'allegato 1 (frumento, granturco, colza e semi di girasole) originari dell'Ucraina possano avvenire soltanto in Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia).

Il regolamento, che sostanzialmente conferma e proroga quanto previsto con il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/903, si applica fino al 15 settembre 2023.

Si segnala, sull'argomento, l'[Avviso dell'8 giugno 2023](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 2023/C 198/08

La Commissione europea informa gli operatori che, salvo apertura di un riesame, alle ore 00.00 del 22 febbraio 2024 scadranno le misure antidumping istituite con Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/297 sull'importazione di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese (NC 4114 10 10 e 4114 10 90).



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il presente regolamento ha introdotto, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di “elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) e originari dell'India”.

La misura generale, applicata con decorrenza 8 giugno 2023, è stabilita nell'aliquota del 8,5% e sono previste aliquote individuali per alcune società, applicabili previo rispetto delle condizioni previste.

Su tali prodotti, con [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/1103](#), sono state parimenti introdotte misure compensative definitive, con aliquota generale del 7,2% e aliquote individuali per talune società.

Sul tema, si consulti anche la [Comunicazione TAR N. 2023 - 36](#) dell'ADM.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 della Commissione del 7 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il regolamento in trattazione ha introdotto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di “determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica popolare cinese”.

La misura generale non prevede l'applicazione del dazio antidumping (aliquota 0%), mentre sono stabilite, per le società elencate, aliquote che vanno dallo 0% al 31,3%.

Con [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/1123](#), sui medesimi prodotti è stato introdotto un dazio compensativo definitivo determinato nella misura generale del 35,9% e con aliquote individuali per talune società.

Sul tema, si rimanda alla consultazione dei regolamenti e della [Comunicazione TAR N. 2023 - 37](#) dell'ADM.



Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

Il Regolamento (UE) 2023/1115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 9 giugno 2023, abroga il Regolamento (UE) 995/2010, che stabiliva gli obblighi a carico degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati.

La struttura e gli adempimenti prescritti agli operatori mantengono punti in comune al regolamento abrogato (ad esempio, l'obbligo di *due diligence*), ma il campo di applicazione e i prodotti interessati vengono sensibilmente ampliati.

Il nuovo regolamento concerne infatti i prodotti, elencati nell'allegato 1, "che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno**", con l'obiettivo di regolamentarne l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché l'esportazione dall'Unione, che saranno vietate a meno che tali prodotti e materie prime non soddisfino le condizioni seguenti, previste all'Articolo 3:

- a) essere a deforestazione zero;
- b) essere stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- c) essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

La dovuta diligenza da esercitare comprende:

- a) raccolta e conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'articolo 9;
- b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
- c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11.

Nell'ambito della valutazione del Rischio, tra gli elementi da considerare ci sarà la classificazione attribuita dalla Commissione, attraverso futuri atti di esecuzione, a ciascun Paese (europeo o terzo), sulla base di specifici parametri.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del regolamento.



Decisione (UE) 2023/1323 del Consiglio del 27 giugno 2023 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

Con la decisione 2023/1323 del 27 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30.6.2023, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la firma a nome dell'Unione dell'accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda, i cui negoziati, iniziati nel 2018, si sono conclusi il 30 giugno 2022.

La persona (o le persone) abilitata alla firma dell'accordo a nome dell'Unione europea sarà designata dal presidente del Consiglio dell'Unione Europea.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione del 26 giugno 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Con il Regolamento in oggetto, la Commissione europea ha apportato alcune modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2019/159, istitutivo di misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

In particolare, sono stati sostituiti l'allegato III.2 (Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive) e, negli allegati IV.1 e IV.2, le parti relative alla categoria di prodotto 9 (Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili).

Il regolamento iniziale prevedeva che le misure di salvaguardia fossero applicate per un periodo iniziale di tre anni, fino al 30 giugno 2021. Tale periodo è stato prorogato a seguito di successivi riesami e, attualmente, è **previsto che le misure restino valide fino al 30 giugno 2024**.

Il Regolamento è stato adottato a conclusione di una procedura di riesame, iniziata a dicembre 2022, adottata, in accordo con quanto previsto al considerando 85 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 ("regolamento di riesame della proroga") per stabilire se, in base alle circostanze esistenti, la misura di salvaguardia dovesse essere revocata entro il 30 giugno 2023, vale a dire dopo due anni di proroga.

È stato inoltre confermato l'aumento annuale del 4% delle soglie quantitative dei contingenti tariffari, come previsto dal regolamento iniziale. Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del regolamento.



UNIONE EUROPEA: XI PACCHETTO SANZIONI RUSSIA, 23 GIUGNO 2023

Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio - Modifica regolamento (UE) n. 833/2014;



Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio - Modifica regolamento (UE) n. 269/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio Attuazione regolamento (UE) n. 269/2014;

Il 23 giugno scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 1591 i tre regolamenti in oggetto, che costituiscono il cosiddetto "Undicesimo pacchetto" di sanzioni nei confronti della Russia, a seguito del perdurare delle sue azioni in Ucraina. Si riportano di seguito le novità principali:

- **misure antielusive:** con l'aggiunta del nuovo articolo 12 septies al Reg. 833/2014 viene introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'allegato XXXIII (anch'esso di nuova introduzione e, attualmente, vuoto), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato. Tale divieto, esteso anche alla fornitura di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento, assistenza finanziaria e diritti riguardanti la proprietà intellettuale su tali beni, mira a ridurre il rischio che i beni oggetto di restrizioni siano venduti, forniti, trasferiti o esportati in Russia da paesi terzi, successivamente alla vendita dall'Unione Europea verso tali paesi terzi. È opportuno monitorare costantemente l'eventuale integrazione di beni e paesi terzi nell'Allegato XXXIII da parte delle autorità unionali;
- **divieto di transito:** con l'obiettivo di ridurre il rischio di elusione delle misure restrittive, è stato introdotto il divieto di transito nel territorio russo dei beni e tecnologie esportati dall'Unione (e destinate a Paesi terzi) che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall'Unione adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale nonché di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione;
- **aggiunta di 87 entità** (comprese imprese registrate in Paesi terzi all'elenco di quelle che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, elencate all'allegato IV - Reg. 833/2014);
- **aggiunta della Svizzera** all'elenco dei Paesi partner che applicano alla Russia sanzioni simili a quelle dell'Unione;
- **rafforzamento delle restrizioni all'importazione** nell'Unione dei prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII e introduzione dell'obbligo per gli importatori di tali prodotti trasformati in un Paese terzo, di dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non provengano dalla Russia;
- **divieto** di vendita, concessione in licenza o altro trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, compreso il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo, relativi ai beni oggetto di sanzioni;
- **nuove restrizioni al settore automobilistico di lusso:** estensione del divieto di esportare in Russia (art. 3 duodecies) auto con cilindrata > a 1900 cm³, veicoli elettrici e ibridi e componentistica per automobili;
- **aggiunta di nuove tipologie di prodotti** a quelli soggetti al divieto di esportazione (a titolo esemplificativo, armi da fuoco e relative munizioni di cui all'allegato I del Reg. UE 258/2012 e all'allegato XXXV del Reg. 833/2014, componenti elettronici, semiconduttori, prodotti del settore tessile, chimico e delle materie plastiche, etc.);
- **estensione del divieto di trasporto di merci su strada** nel territorio dell'Unione anche ai rimorchi e ai semirimorchi con targa russa (in precedenza, potevano circolare se al traino di motrici immatricolate fuori dalla Russia);
- **divieto di accesso ai porti nel territorio unionale per le navi che effettuano trasbordi**, se le autorità hanno motivi per sospettare che violino i divieti di acquisto, vendita, importazione o trasferimento di petrolio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia;

Il regolamento 2023/1215 ha modificato il Regolamento (UE) 269/2014 in relazione alle basi giuridiche che regolano le designazioni di nuovi soggetti cui applicare il congelamento di fondi o risorse economiche (ad esempio, è introdotta la facoltà di designare persone fisiche, giuridiche, entità o organismi "che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento").

Il regolamento di esecuzione 2023/1216 aggiunge, infine, 71 persone fisiche e 33 entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione, emanato in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito, a decorrere dal 15 giugno, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412 31 10 10), originario della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo è determinata nella misura del 66,7% del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione.

Il regolamento prevede aliquote individuali ridotte applicabili ad alcune società, previo il rispetto delle condizioni previste.

Per approfondimenti, si rimanda alla consultazione del regolamento, segnalando che sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la [Comunicazione TAR n. 2023 - 38 del 14 giugno 2023](#).



Regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Tramite il regolamento in oggetto, pubblicato il 21 giugno, il Consiglio europeo ha provveduto a modificare l'allegato al Regolamento (UE) 2021/2278, al fine di integrare nuovi prodotti all'elenco di quelli oggetto di sospensioni daziarie, che possono, cioè, essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo, in quanto la loro produzione nell'Unione è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici unionali. È il caso, ad esempio, di alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie.

Vengono invece soppresse alcune sospensioni daziarie relative a prodotti non più di interesse per l'Unione.

Parallelamente, il [Regolamento \(UE\) 2023/1191 del Consiglio del 16 giugno 2023](#) ha modificato l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283, contenente l'elenco dei prodotti agricoli e industriali per cui sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

Entrambi i regolamenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.



Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Il regolamento in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 165 del 29 giugno 2023, sostituisce, abrogandola, la “Direttiva Macchine” (Direttiva 2006/42/CE). Il legislatore con tale normativa, stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione di conformità applicabili in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l'Unione Europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre troverà applicazione completa a far data dal 14 gennaio 2027 (alcune parti e alcuni articoli diverranno invece applicabili tra il 2023 e il 2024).

Si riporta di seguito un elenco (non esaustivo) delle principali novità introdotte, rinviando alla consultazione del regolamento per maggiori approfondimenti:

- introduzione delle figure di *importatore* e *distributore*, con specifica dei relativi ruoli e obblighi;
- estensione del campo di applicazione (che la Direttiva precedente limitava alle macchine nuove) ai prodotti che hanno subito interventi di modifica sostanziale successivamente all'immissione sul mercato dell'Unione;
- introduzione, tra i *componenti di sicurezza* (Allegato II) già rientranti nel campo di applicazione della Direttiva abrogata, dei componenti digitali, quali i software con funzioni di sicurezza, soggetti dunque agli obblighi informativi, di marcatura e di conformità, nonostante il loro carattere "immateriale";
- inclusione, nella valutazione dei rischi relativa alle macchine, degli aspetti inerenti i sistemi che utilizzano strumenti dell'intelligenza artificiale;
- misure specifiche connesse alla sicurezza informatica, considerata l'evoluzione delle macchine e la loro ormai diffusissima connessione a reti dati, che le rende potenzialmente oggetto di attacchi informatici;
- modifica dei contenuti e delle modalità di messa a disposizione della documentazione e delle istruzioni relative ai prodotti interessati dal regolamento;
- modifica e aggiornamento dei contenuti della dichiarazione CE di conformità, ora "*dichiarazione di conformità UE*";



Comunicato stampa Commissione Europea: UE-Kenya: conclusi i negoziati per un ambizioso APE con accento sulla sostenibilità

Il 19 giugno, Unione europea e Kenya hanno annunciato la conclusione positiva dei negoziati per un accordo di Partenariato Economico (APE).

Attraverso l'accordo, sarà garantito il libero accesso del Kenya al mercato dell'Unione, con l'eliminazione di tutte le tariffe e i contingenti previsti sulle importazioni da tale Paese. L'apertura del mercato kenyota alle importazioni dall'Unione avverrà gradualmente.

L'accordo contiene impegni in materia di commercio e sostenibilità (disposizioni vincolanti su diritti dei lavoratori, parità di genere, ambiente e lotta ai cambiamenti climatici) e mira a creare opportunità di crescita per l'economia kenyota, anche attraverso la prevista incentivazione degli investimenti dell'UE in Kenya, grazie all'accresciuta certezza del diritto e a una maggiore stabilità.

Prima di poter entrare ufficialmente in vigore, l'accordo approvato dovrà essere sottoposto al Consiglio europeo, firmato da UE e Kenya, trasmesso per approvazione al Parlamento Europeo e, successivamente, ratificato da parte del Kenya e degli Stati Membri dell'UE. Dopo l'approvazione del Parlamento, le parti potranno però decidere di applicare in via provvisoria alcune sezioni dell'accordo.



Nota informativa Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23

Attraverso la presente nota informativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 208 del 15 giugno, la Commissione ha fornito informazioni in merito all'adozione, da parte degli Stati membri, di misure in applicazione del regolamento (UE) 2021/821, specificando, per i Paesi che le hanno già adottate, le misure introdotte.

Quanto sopra al fine di garantire che gli operatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.



Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: Modifica Decreto legislativo n. 221/2017, con importanti variazioni in materia di Dual Use e misure restrittive dell'Unione europea

Con il DL in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13.06.2023 e adottato dal Governo per introdurre disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, sono state apportate (tra le altre) modifiche al Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante la disciplina italiana in materia di movimentazione dei prodotti *Dual Use* (Reg.(UE) 2021/821), di commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Reg. (UE) 2019/125) e di sanzioni relative alla violazione delle misure restrittive/embarghi commerciali stabilite dall'Unione europea.

Il nuovo decreto all'art. 23 ha introdotto modifiche significative alla disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure restrittive imposte dall'Unione europea, prevedendo, ad esempio, l'esplicito riferimento ai divieti di importazione e di prestazione di servizi (non menzionati nella precedente formulazione) tra quelli per la cui infrazione sono applicate sanzioni di natura penale (anch'esse modificate dal decreto).

In materia di prodotti *Dual Use* e prodotti/servizi soggetti a restrizione, è stata poi prevista l'applicazione combinata reclusione e multa per violazioni a cui, nella formulazione previgente, erano applicabili alternativamente (ad esempio, l'esportazione di prodotti a duplice uso e/o prestazione di relativi servizi di intermediazione senza la necessaria autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false è ora punita con la reclusione fino a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro).

Altre novità riguardano la disciplina autorizzativa (ad esempio, viene stabilita in due anni la durata massima delle autorizzazioni specifiche individuali e globali individuali) e la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato e dei proventi derivanti dalla sua commissione. Nel caso tale misura non sia attuabile, si procederà con la *"confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona"*.

Per un quadro completo dei provvedimenti specifici e una visura d'insieme, si rimanda alla consultazione del Decreto Legge e del D.LGS 15 dicembre 2017, n. 221 aggiornato.



MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 9 giugno 2023 - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2023/277

Con Decreto del 9 giugno 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.136 del 13 giugno scorso, il Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Imprese, ha approvato un nuovo elenco dei materiali di armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La modifica è intervenuta per dare applicazione alla direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione del 5 ottobre 2022, che ha modificato la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 7 giugno 2023 - Convenzione tra ADM-FEDERVINI e Consorzio di tutela del Vermouth di Torino

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori di aver avviato, in collaborazione con Federvini e il Consorzio di tutela del Vermouth di Torino, un progetto volto ad integrare la descrizione del codice di Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea con la creazione di Codici Addizionali (CADD), utili a soddisfare l'esigenza, manifestata da Consorzio e Federvini, di tracciamento dei flussi commerciali dei prodotti *made in Italy* tramite informazioni fornite periodicamente da ADM.

Per dare attuazione al progetto, in data 31 maggio 2023 è stata firmata una convenzione, il cui allegato 2 riporta l'elenco dei nuovi CADD, introdotti dal 1° giugno 2023 per la Voce Doganale 2205 - *Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche*.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, nel corso della riunione del 15 giugno u.s., il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'ente.

Per effetto di tale decisione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato incrementato al 4,00%, a far data dal 21 giugno 2023.

È opportuno ricordare che il suddetto tasso ha effetto sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sui relativi interessi di mora, come previsto dal codice doganale dell'Unione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 08 giugno 2023 - Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di avvio del nuovo sistema

A partire dall'8 giugno 2023 è entrato in esercizio il nuovo sistema di esportazione e transito predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito dei processi di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione e transito dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione europea (CDU), dei relativi regolamenti attuativi, integrativi e transitori e del Multi Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C), che hanno l'obiettivo di uniformare a livello europeo le modalità e i contenuti dichiarativi per le merci in entrata e in uscita dal territorio unionale.

Il progetto AES (*Automated Export System*) fase 1, in conformità ai nuovi istituti del CDU, prevede per gli esportatori:

- la possibilità di gestire, in aggiunta alla presentazione, la modifica e la cancellazione della dichiarazione doganale di esportazione;
- la possibilità di inviare la dichiarazione anche prima della presentazione in dogana delle merci;
- lo sdoganamento centralizzato.

A regime, le applicazioni reingegnerizzate consentiranno:

- l'acquisizione, la rettifica e l'annullamento di una dichiarazione attraverso un colloquio completamente digitalizzato tra ufficio doganale e dichiarante;
- l'invio della dichiarazione "in più step" (modalità parcellizzata) o in un'unica soluzione (modalità completa);
- l'invio di dichiarazioni standard, pre-dichiarazioni, dichiarazioni semplificate e dichiarazioni complementari; il superamento del limite di 40 articoli per dichiarazione, previsto per i precedenti messaggi.

Non sarà più possibile effettuare:

- dichiarazioni di esportazione abbinate a transito (occorreranno due operazioni distinte);
- operazioni di esportazione “a groupage” (unica operazione per partite di merce di più esportatori).

I precedenti messaggi ET/ET1 saranno sostituiti dai seguenti:

- **B1** Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
- **B2** Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
- **B4** Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
- **C1** Dichiarazione semplificata di esportazione;
- **C2** Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione.

L’avvio del nuovo sistema dichiarativo per l’esportazione segue l’introduzione, avvenuta nel corso del 2022, del nuovo sistema reingegnerizzato per le dichiarazioni di importazione e, a differenza di quest’ultimo, ne è stata prevista l’introduzione “a tappe”.

Dall’8 giugno possono essere presentate dichiarazioni doganali con i nuovi messaggi B1, B2, B4, limitatamente alle seguenti coppie di regimi doganali (richiesto-precedente):

- 10 00 (esportazione definitiva - nessun regime precedente)- Tracciato B1, B4;
- 11 00 (esportazione anticipata di prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nell’ambito del regime di perfezionamento attivo - nessun regime precedente) - Tracciato B1;
- 21 00 (esportazione temporanea nell’ambito del regime di perfezionamento passivo - nessun regime precedente) - Tracciato B2
- 22 00 (esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo di prodotti tessili - nessun regime precedente) - Tracciato B2

Le dichiarazioni possono essere trasmesse sia in modalità parcellizzata (invio progressivo e parziale dei dati), sia in modalità completa (invio di tutti i dati in un’unica soluzione); non è al momento possibile trasmettere dichiarazioni in dogana prima della presentazione delle merci.

Il nuovo sistema contempla già la gestione:

- delle partite di temporanea custodia;
- dei certificati P2;
- dei titoli Agrex;
- delle autorizzazioni OPO (perfezionamento passivo);
- delle interazioni con il nuovo sistema di presentazione Merci e Importazione.

In questa prima fase di avvio, non è possibile la gestione di:

- certificati EUR1/ATR/EUR-MED/EUR1 Full Digital;
- esportazioni di prodotti sottoposti ad accise;
- esportazioni con l’indicazione di autorizzazioni “Customs Decisions” diverse da OPO;
- rettifiche con variazione del metodo di pagamento;
- tributi non facenti parte della code list CL098 (es. *nazionali, portuali* ...);
- esportazioni seguite da transito, fino al rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5);
- esportazioni con restituzioni daziarie;
- interazione con dichiarazioni doganali presentate con i “vecchi” tracciati pre-reingegnerizzazione (messaggi IM, ET, ...)

La gestione del fascicolo elettronico in caso di Controllo Documentale o Verifica Merce è effettuata con le stesse modalità (servizio “gestione documenti”) già operative per le importazioni.

Il Documento di Accompagnamento dell’Esportazione (DAE) può essere prelevato dall’operatore economico tramite il servizio “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali” già in uso per il download dei prospetti relativi alle dichiarazioni doganali di importazione.

Salvo proroghe, l’utilizzo dei nuovi tracciati, attualmente fruibile in via facoltativa, diverrà **obbligatorio a partire dal 6 settembre 2023**.

Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura dell’informativa e alla consultazione delle sezioni del Sito dell’Agenzia ADM dedicate alla [Reingegnerizzazione delle dichiarazioni di esportazione](#) e alle [Domande Frequenti](#).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 26 giugno 2023 - Avvio del sistema Rex con la Repubblica delle Seychelles - Prove dell'origine valide per l'importazione di prodotti nell'UE originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 1° Luglio 2023

Con l’Avviso in trattazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa seguito all’avviso 2023/C 145/06, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 145 del 27 aprile 2023, per ricordare agli operatori che, a partire dal 1° luglio 2023, i prodotti originari delle Seychelles possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all’importazione nell’Unione solo dietro presentazione di una dichiarazione su fattura compilata:

- da un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema degli esportatori registrati dell’Unione europea (REX);
- da qualsiasi esportatore delle Seychelles per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

A decorrere dalla medesima data, per le importazioni dalle Seychelles non sarà più possibile beneficiare di trattamenti tariffari preferenziali presentando un certificato EUR1 o una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore autorizzato.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28 giugno 2023 - Credito Doganale Triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023)

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a fronte della rilevazione del tasso Euribor a 6 mesi nella misura del 3,818% alla data del 15 giugno 2023, il saggio applicabile alle dilazioni di pagamento dei diritti doganali concesse dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 agli operatori del Porto Franco di Trieste («Credito Doganale Triestino» di cui alla [Circolare ministeriale n. 7207 del 18 giugno 1923](#) e successive modifiche) è pari allo 0,165% annuo, corrispondente al tasso vigente fissato ai sensi dell’articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.) di cui a [D.P.R. n. 43/1973](#)

Ai sensi del [Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 maggio 2019](#), tale tasso risulta infatti più favorevole rispetto al 50% del tasso Euribor a 6 mesi, calcolato nella misura dell’1,909%.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20 giugno 2023 - Integrazione in TARIC misure di controllo sui prodotti fitosanitari

L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che dal 3 luglio 2023 saranno introdotte nuove misure automatizzate per il controllo sui prodotti fitosanitari, ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24 e del Decreto del Ministero della Salute 30 novembre 2021, in applicazione della normativa unionale.

Tali misure, relative ai prodotti fitosanitari individuati dalla voce doganale 3808 (*Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide*) prevedono l'indicazione obbligatoria nella dichiarazione doganale di uno dei documenti/certificati indicati e descritti nell'avviso.

L'Agenzia ricorda inoltre che, sulla base dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Svizzera, le merci provenienti da quest'ultima sono escluse dai controlli fitosanitari nell'Unione.



Corte europea di Giustizia - Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 8 giugno 2023 - Causa C-640/21 - Modifica del quantitativo delle merci della dichiarazione doganale dopo la concessione dello svincolo

Con la sentenza in disamina, la Corte europea di Giustizia ha stabilito l'impossibilità di procedere alla modifica della dichiarazione in dogana o al suo invalidamento (ai sensi, rispettivamente, degli art. 173 e 174 del Reg. (UE) 952/2013 - Codice Doganale dell'Unione), nel caso in cui il dichiarante constati, dopo aver presentato la sua dichiarazione in dogana e dopo la concessione dello svincolo, la presenza di merce in quantitativo eccedente rispetto al dichiarato.

La Corte ha stabilito che la seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 173, *“La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale”*, deve essere interpretata in senso restrittivo, vale a dire *“che l'utilizzo dell'aggettivo «diverse» rende la formulazione di tale disposizione sufficientemente ampia da escludere qualsiasi modifica riguardante merci non contemplate dalla dichiarazione iniziale, ivi comprese merci quantitativamente eccedenti rispetto alle merci dichiarate. Infatti, anche se le merci di cui trattasi sono qualitativamente identiche alle merci contemplate da tale dichiarazione, una simile eccedenza corrisponde a merci che, per l'appunto, non sono state inizialmente oggetto di detta dichiarazione in dogana.”*

In tale circostanza, anche una domanda di invalidamento della dichiarazione è, per la Corte, da ritenersi inammissibile, poiché la casistica non rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell'articolo 175 del CDU e dell'articolo 248 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, è possibile presentare richiesta di invalidamento anche dopo la concessione dello svincolo delle merci.

La Corte ha infine dichiarato che, qualora un dichiarante constati, dopo la concessione dello svincolo, che il quantitativo delle merci importate sia superiore a quello indicato nella sua dichiarazione in dogana, egli è tenuto a procedere a una nuova dichiarazione per quanto riguarda tale quantitativo eccedente e che, laddove nel caso di tale dichiarazione tardiva le autorità doganali siano tenute ad applicare una normativa nazionale che preveda sanzioni, la determinazione delle stesse deve essere effettuata secondo i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, ivi compresa la buona fede del dichiarante.



Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto

Il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 giugno 2023, destinato ad entrare in vigore il 10 luglio 2023, è stato emanato (unitamente al [Regolamento delegato \(UE\) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023](#), il quale definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e correlate metodologie di valutazione), ad integrazione della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#), allo scopo di stabilire norme dettagliate per la *produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto*.

Il Regolamento fornisce norme dettagliate per la determinazione del quantitativo di energia elettrica, che può essere considerata pienamente rinnovabile, usata per la produzione (sia all'interno dell'Unione sia al di fuori) di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

All'**articolo 3** è possibile consultare i criteri per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica ottenuta tramite collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

All'**articolo 4** sono invece elencate le norme per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete.

Maggiori informazioni possono essere tratte dalla lettura del regolamento in questione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 15 del 9 giugno 2023 - Accise sui prodotti energetici. Prosecuzione transitoria delle attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell'autorizzazione

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con la circolare in esame, introduce alcune precisazioni sui profili di maggiore interesse del decreto del vice Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2023 (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023). Nello specifico, vengono esaminati i seguenti aspetti:

- I. **prosecuzione transitoria della gestione del deposito fiscale in carenza delle condizioni di operatività (art. 2 D.M. 17 maggio 2023)**. La circolare ribadisce *termini e modalità* per la richiesta di prosecuzione transitoria (e connessi adempimenti) dell'attività in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 400 metri cubi, e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi che hanno perso i requisiti per la gestione in regime di deposito fiscale sulla base delle risultanze negative della verifica annuale della permanenza delle condizioni per l'esercizio dell'impianto di cui al co. 4, lett. a) e b), del medesimo art. 23 del D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.
- II. **regime della garanzia (art. 3 D.M. 17 maggio 2023)**. Tale punto richiama le disposizioni relative alla *garanzia*: le modalità di costituzione, la validità temporale e l'obbligo di costante adeguamento dell'importo da versare all'accisa dovuta sulle immissioni in consumo del mese precedente.
- III. **disciplina transitoria (art 5 D.M. 17 maggio 2023)** in base al quale è accordata la possibilità di esercitare o proseguire in via transitoria, previa opportuna comunicazione all'ADM, l'attività in regime di deposito fiscale agli esercenti che siano incorsi in provvedimenti di sospensione prima dell'emanazione del decreto in argomento.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 354468 del 26/06/2023- Benefici per il gasolio da autotrazione, pubblicato pacchetto software relativo al secondo trimestre 2023

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'informativa in esame invita alle associazioni di categoria ha fornito indicazioni in merito al rimborso sui quantitativi di gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto per il secondo trimestre 2023 (a norma del Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, punto 4-bis della Tabella A).

Per poter fruire dell'agevolazione in oggetto, per i consumi di gasolio effettuati **tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso**, può essere presentata dichiarazione di rimborso nel periodo **dal 1° luglio al 31 luglio 2023**.

Per il suddetto periodo, l'art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n.5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche agli esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

L'Agenzia ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2023, disponibile sul suo Sito Internet.

L'importo rimborsabile è pari ad **€ 214,18 per mille litri di gasolio commerciale, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995** e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

Il rimborso in oggetto può essere richiesto per le seguenti attività:

1. trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. trasporto di persone;
3. trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico;
4. trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, trasporto turistico mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n 218.

Per i requisiti soggettivi dei soggetti esercenti le attività sopra elencate e la documentazione necessaria per l'ottenimento del rimborso si rimanda alla lettura dell'Informativa.

Il rimborso potrà essere fruito mediante **compensazione o restituzione in denaro**. Dal rimborso in oggetto, rimangono esclusi i trasporti di merci o di persone effettuati con l'impiego di **veicoli di categoria euro 4 o inferiore** (ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 05 luglio 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane&accise - Tutti i diritti riservati.